



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

28/12/2016

N. 555/RS/21/37/B/5379

OGGETTO: Commissione Paritetica di Garanzia ex art. 29, D.P.R. n. 164/2002.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP – ADP – ANIP-ITALIA SICURA	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE	
UIL POLIZIA (UIL POLIZIA – M.P. – P.N.F.D.)	= ROMA =

Con riferimento alla Commissione indicata in oggetto, si trasmette la bozza del relativo Regolamento sul quale sarà gradito ricevere, con ogni cortese sollecitudine, eventuali osservazioni

Inoltre, codeste OO.SS. vorranno comunicare gli argomenti di interesse che si ritiene di porre all'attenzione della Commissione, nonché il nominativo del proprio rappresentante e del componente supplente

Si resta in attesa di riscontro entro il 15 gennaio prossimo, significando che questo Ufficio intende programmare in tempi brevi la prima riunione della Commissione.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)

LA COMMISSIONE DI GARANZIA
DI CUI ALL'ART. 29 D.P.R. N. 164/2002

VISTO l'art. 29 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, con cui è stata prevista l'istituzione di una Commissione competente ad esprimersi, **con pareri vincolanti, qualora in sede di applicazione delle materie regolate dai contratti di lavoro siano rilevate sulle controversie relative a** violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali o sui conflitti insorti sulla loro corretta applicazione, di seguito denominata Commissione;

VISTO l'art. 23 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, con cui sono state apportate modifiche al sopra citato art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 prevedendo che la Commissione sia dotata di autonomo regolamento;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto e compiti della Commissione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione in attuazione delle disposizioni richiamate in premessa.
2. La Commissione svolge i compiti di cui all'art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002

Art. 2 - Presidenza e Composizione

1. La Commissione, è presieduta dal ~~Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza~~ ed **Vice Capo preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia¹** ed è composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione **con qualifica dirigenziale, tra i quali il Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali** e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile normativamente vigente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Ufficio relazioni sindacali.

¹ Il Presidente, in posizione *super partes*, è svincolato dall'espressione di voto. Ciò determina che il Presidente si aggiunge ai componenti espressi dall'Amministrazione con diritto di voto, in pari numero ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

2. Sono nominati altrettanti componenti supplenti, al fine di garantire il funzionamento della Commissione in caso di assenza o impedimento di uno o più membri effettivi.
3. I componenti di parte pubblica, **effettivi e supplenti**, sono individuati con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. La designazione ha validità fino alla scadenza della Commissione.
4. Nel decreto di cui al comma 3 sono indicati anche i componenti, effettivi e supplenti, di parte sindacale, designati da ciascuna Organizzazione sindacale firmataria dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile normativamente vigente. I nominativi sono comunicati all'Ufficio per le relazioni sindacali entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. In caso di mancato riscontro nel termine citato, l'Amministrazione, nel rispetto della natura paritetica della Commissione, ~~adotterà il provvedimento con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali aventi titolo designati.~~ **determina la corrispondente riduzione del numero complessivo dei componenti sindacali e, conseguentemente, dei propri rappresentanti.**
5. **Il funzionamento della Commissione, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. 164/2002 non comporta oneri a carico dell'Amministrazione.**

Art. 3 - Durata

La Commissione resta in carica per tutto il periodo di durata dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile normativamente vigente.

Art. 4 - Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta inviata dall'Ufficio per le relazioni sindacali ai singoli componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere motivati nella convocazione.
2. La Commissione viene attivata a seguito di richiesta scritta di esame della questione controversa avanzata dalla parte interessata. La richiesta deve indicare puntualmente i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda e alla stessa deve essere allegata la documentazione di supporto; l'Ufficio per le relazioni sindacali, ove ritenuto necessario, provvede ad acquisire gli ulteriori elementi occorrenti per la valutazione della controversia. La richiesta diretta alla Commissione deve essere presentata, per il tramite dell'Ufficio per le relazioni sindacali.

3. Per la validità delle delibere l'adozione dei pareri vincolanti della Commissione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti ed il voto favorevole concorde espresso della maggioranza dai componenti presenti, tenuto conto che, per il 50 % della parte sindacale, la manifestazione di volontà è espressa in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione di appartenenza rilevato su scala nazionale, e, per la parte pubblica, in ragione del 50% equamente ripartito tra il numero dei componenti.
4. ~~Le delibere i pareri~~ della Commissione sono redatti in sede di riunione, nel corso della quale ne viene data lettura. ~~Le delibere e~~, sottoscritti dal Presidente e dai componenti, vengono comunicati a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione ~~ehe si conformeranno al contenuto delle stesse ehe~~, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002, come modificato dall'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 51/2009, provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.

Art. 5 - Incompatibilità

I componenti di parte pubblica non possono rivestire cariche sindacali e qualora le assumano, hanno l'obbligo di ~~informarne~~ **comunicare tempestivamente** all'Ufficio per le relazioni sindacali **il proprio stato di incompatibilità** affinché **siano** adottati ~~tutti~~ gli atti istruttori necessari per la sostituzione.

~~Il Presidente accerta la sussistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità prima di ogni riunione della Commissione.~~

Art. 6 - Sede

La Commissione espleta la propria attività presso la sede del Dipartimento della pubblica sicurezza. Referente della Commissione è l'Ufficio per le relazioni sindacali.

Art. 7 - Adozione e modifiche

1. Il presente regolamento viene adottato, ~~senza particolari formalità, nella prima seduta utile della Commissione, a maggioranza dei componenti presenti.~~ **con delibera della Commissione nel corso della prima seduta.**
2. Eventuali modifiche o integrazioni sono adottate ai sensi ~~del comma 1. del comma 3, dell'art. 5 del presente Regolamento.~~